

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 10 del 16 Febbraio 2022

OGGETTO: Aliquote contributive per l'anno 2022 per gli iscritti alla Gestione separata Inps di cui all'art.2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n.335.

Premessa:

Con **Circolare Inps n.25 dell'11 Febbraio 2022** l'Istituto previdenziale ha ufficialmente comunicato le aliquote contributive e di computo, la ripartizione dell'onere contributivo, i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps.

Sono previste delle novità: in particolare l'articolo 1, comma 223, della legge n.234/2021 ha sancito **per l'anno 2022 un aumento dell'aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL** e l'articolo 1, comma 398, della legge n.178/2020 ha previsto **l'aumento dell'aliquota per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo** di cui all'art.53, comma 1, del DPR n.917/1986.

Modifica aliquota finanziamento DIS-COLL:

Per l'anno 2022 il comma 223 dell'articolo 1 della legge n.234/2021 introduce l'obbligo del versamento di **un'aliquota contributiva contro la disoccupazione** "pari a quella dovuta per la NASPI".

Pertanto a decorrere **dal 1° gennaio 2022** è prevista un'**aliquota contributiva aggiuntiva** pari **all'1,31%** in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51% stabilita al comma 15-bis dell'articolo 15 del D.Lgs. n.22/2015.

Sono interessati dalla modifica i soggetti i cui compensi derivano da:

- **Uffici di amministratore**, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- **Rapporti di Co.Co.Co.** (collaborazioni a giornali, riviste ed enciclopedie, contratti a progetto/programma di lavoro/fase, collaborazioni presso P.A., rapporti di Co.Co.Co. prorogati, consulenze parlamentari);
- **Dottorato di ricerca**, assegno, borsa di studio;
- **Liquidatore di società**

Per i soggetti sopra descritti le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata da parte delle aziende committenti risulteranno quindi pari al **35,03%**: di cui 33% per IVS, 0,50% per malattia, maternità e ANF, 0,22% per maternità ex DM 12/07/2007 e 1,31% per DIS-COLL.

Continuano invece a restare **esclusi** dall'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

- Componenti di commissioni e collegi;
- Amministratori di Enti locali;
- Venditori porta a porta;
- Attività di lavoro autonomo occasionale;
- Associati in partecipazione;
- Medici in formazione specialistica.

Per i soggetti sopra descritti le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata da parte delle aziende committenti risulteranno quindi pari al **33,72%**: di cui 33% per IVS, 0,50% per malattia, maternità e ANF e 0,22% per maternità ex DM 12/07/2007.

Aumento aliquota ISCRO:

Per l'anno 2022 e per l'anno 2023 è inoltre previsto un **aumento dell'aliquota ISCRO pari allo 0,51%** (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa istituita dalla legge n.178/2020 che già per l'anno 2021 aveva visto un aumento pari allo 0,26%) sempre ad esclusivo carico dei "professionisti senza cassa" iscritti alla Gestione Separata Inps.

Aliquote contributive Gestione Separata Inps:

Per l'anno 2022 le aliquote previste per i **LAVORATORI AUTONOMI, TITOLARI DI PARTITA IVA, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E NON ASSICURATI AD ALTRE GESTIONI DI PREVIDENZA NE' PENSIONATI** sono pari al **26,23%**:

- 25% Aliquota contributiva IVS;
- 0,72% Aliquota contributiva aggiuntiva (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
- 0,51% Aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO.

In conseguenza delle novità sopra riassunte, le **aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata nell'anno 2022**, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono fissate come segue:

- **24%** dovuto dai **soggetti titolari di pensione** (diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro, o indiretta ossia di reversibilità) **o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (anche se liberi professionisti)**;
- **26,23%** cioè 25% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva **più 0,51 aliquota ISCRO** dovuto **per tutti i liberi professionisti titolari di posizione Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie**;
- **33,72%** cioè 33% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva destinato al fondo prestazioni temporanee dovuto **per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL**;
- **35,03%** cioè 33% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva destinato al fondo prestazioni temporanee più 1,31% per DIS-COLL dovuto **per**

tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL:

Le predette aliquote **saranno applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito** previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge n.335/1995.

La ripartizione dell'onere contributivo resta invariata:

- 2/3 a carico del committente;
- 1/3 a carico del collaboratore.

Rimane inoltre confermata nel 4% la misura del contributo lordo che i **professionisti** (titolari di partita Iva) iscritti alla gestione separata Inps, possono addebitare al committente (art.1 comma 212 della legge 662 del 23 dicembre 1996).

Modalità di versamento in capo all'azienda committente e relativa scadenza:

Entro il **16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso i committenti e gli associanti devono versare i contributi alla gestione separata con il **modello F24** (telematico nel caso di titolari di partita Iva).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022:

Per il versamento dei contributi in favore dei **collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente**, trova sempre applicazione il disposto dell'art.51, comma 1, del TUIR, in base al quale i **compensi erogati entro la data del 12 gennaio 2022** e riferiti a **prestazioni effettuate**

entro il 31 dicembre 2021 sono da calcolare con le **aliquote contributive in vigore nell'anno 2021**.

In caso di **bonifico** rileva la **data dell'accREDITamento**.

Il suddetto principio di "**cassa allargata**" non trova invece applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata Inps i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Massimale e Minimale:

Per l'anno 2022 le aliquote deliberate **sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito** previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge n.335/1995 **€ 105.014,00**.

Per l'accREDITo dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito stabilito dall'art. 1, comma 3, della Legge n.233/1990, il **minimale** da considerare **per il 2022**, è pari ad **€ 16.243,00**.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con aliquota del **24%** avranno l'**accREDITo dell'intero anno** con un contributo annuo di **€ 3.898,32** mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del **26,23%** avranno l'**accREDITo dell'intero anno** con un contributo annuo di **€ 4.260,54** (di cui 4.060,75 ai fini pensionistici) mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del **33,72%** avranno l'**accREDITo dell'intero anno** con un contributo annuo di **€ 5.477,14** (di cui 5.360,19 ai fini pensionistici) e gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del **35,03%** avranno l'**accREDITo dell'intero anno** con un contributo annuo di **€ 5.689,92** (di cui 5.360,19 ai fini pensionistici).

Qualora alla fine dell'anno il suddetto minimale non venisse raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento